



TERESA CATALANO\*

## OBBLIGHI DEGLI STATI IN MATERIA DI ABUSI SESSUALI SU MINORI E MARGINE DI APPREZZAMENTO: IL CASO *D.K. c. ITALIA*

SOMMARIO: 1. La vicenda giudiziaria. – 2. Il quadro normativo internazionale ed europeo in materia di abusi su minori. – 3. La riconducibilità degli atti di abuso sessuale su minori alla violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU. – 4. Gli abusi sessuali commessi da privati e gli obblighi positivi derivanti dall'art. 3 della Convenzione EDU. – 5. Abusi sessuali su minori e invocabilità del margine di apprezzamento.

### 1. *La vicenda giudiziaria*

Con la sentenza del 1° dicembre 2022 nel caso *D.K. c. Italia*<sup>1</sup>, la Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo la Corte EDU) si è occupata di esaminare la compatibilità tra l'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo Convenzione EDU)<sup>2</sup>, che proibisce la tortura e le pene o i trattamenti inumani e degradanti, e la normativa italiana, in base alla quale erano state condotte indagini sugli abusi sessuali che la ricorrente e sua sorella, all'epoca dei fatti minorenni, affermavano di aver subito da parte di uno zio, tra il 1974 e il 1987.

Nello specifico, la ricorrente riportava di aver provato un forte senso di dipendenza da suo zio e di non aver confessato per anni gli atti subiti, fino al 1997. Solo in quell'anno le due sorelle, a seguito di un percorso terapeutico, assumevano piena consapevolezza dell'accaduto, decidendo di denunciare lo zio, a quindici anni di distanza dagli abusi.

---

\* Dottoranda in diritto internazionale e dell'Unione europea, Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

<sup>1</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *D.K. c. Italia*, ricorso n. 14260/17, sentenza del 1° dicembre 2022.

<sup>2</sup> Sulla Convenzione EDU, si vedano in particolare e da ultimo: S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012; W. SCHABAS, *The European Convention on Human Rights: a Commentary*, Oxford, 2015; P. VAN DIJK, F. VAN HOOF, A. VAN RIJN, L. ZWAAK, *Theory and Practice of the European Convention on Human Rights*, Antwerp-Cambridge-Portland, 2018; C. ZANGHÌ, L. PANELLA, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, IV ed., Torino, 2019. Sul meccanismo di garanzia della Convenzione EDU v., in particolare, A. CANNONE, *Violazioni di carattere sistemico e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Bari, 2018; M. CASTELLANETA, *I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo: diritti azionabili e modalità di presentazione*, Bari, 2018.

In seguito alla denuncia, il pubblico ministero aveva avviato le indagini, procedendo all'ascolto della ricorrente, di sua sorella nonché della loro madre e acquisendo le relazioni dallo psicologo. Tuttavia, nel luglio 1999, pur sottolineando la gravità degli atti di abuso sessuale, il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione del caso per tardiva presentazione della querela. Ed invero, all'epoca dei fatti, la normativa penale italiana per i reati in questione non prevedeva la possibilità di avviare un procedimento d'ufficio, mentre la successiva legge che aveva introdotto tale possibilità per gli abusi nei confronti di infraquattordicenni non aveva previsto la retroattività della disciplina, né un regime transitorio<sup>3</sup>.

Ciò posto, la Corte EDU è stata chiamata a decidere se l'esclusione della perseguibilità d'ufficio del reato di abusi sessuali su minori costituisca una violazione degli obblighi positivi, sostanziali e procedurali, derivanti dall'art. 3 della Convenzione EDU.

La ricorrente chiedeva, altresì, ai giudici di Strasburgo di accertare se la mancata previsione della retroattività del regime di procedibilità d'ufficio, introdotto dalla l. n. 66 del 1996, non fosse idonea a comportare una violazione del predetto art. 3.

Nel rilevare le doglianze della ricorrente, i giudici di Strasburgo hanno condotto un'indagine comparativa tra i vari ordinamenti degli Stati parti del Consiglio d'Europa, volta ad accertare il contenuto delle norme sulla procedibilità vigenti all'epoca dei fatti. Dall'analisi è emerso che circa venti Stati, nel periodo di tempo analizzato, avevano già introdotto il regime della procedibilità d'ufficio per i reati di abuso su minori ed ulteriori otto la ammettevano in circostanze gravi. Tuttavia, la Corte EDU ha ritenuto che l'assenza di omogeneità delle discipline nazionali potesse giustificare un certo margine di discrezionalità degli Stati in materia rendendo legittima anche la scelta di subordinare alla denuncia l'avvio del procedimento penale.

Con riferimento al motivo di ricorso concernente la mancata previsione di applicazione retroattiva del nuovo regime introdotto dalla l. n. 66 del 1996, la Corte EDU ha escluso il contrasto con gli obblighi derivanti dalla Convenzione EDU, sia sulla base dell'indagine comparativa che alla luce della normativa internazionale. Anzitutto, essa ha rilevato che nessuno Stato membro, riformando la propria normativa sulla procedibilità per gli abusi verso minori, ha disposto la retroattività della disciplina introdotta. In secondo luogo, la Corte EDU ha precisato che nessuno strumento internazionale applicabile, compresa la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (in prosieguo Convenzione di Lanzarote)<sup>4</sup> non ancora in vigore all'epoca

---

<sup>3</sup> Va precisato che, all'epoca dei fatti, la materia era disciplinata dagli articoli 519 e 521 del Codice penale e dall'art. 542 che prescriveva la perseguibilità a querela di parte nel termine di tre mesi dalla conoscenza del fatto costituente reato. Tale parte del Codice penale è stata modificata dalla l. n. 66 del 15 febbraio 1996, recante l'abrogazione del capo I, titolo IX del Codice penale dedicato ai delitti contro la libertà sessuale. Pertanto, le precedenti disposizioni sono state sostituite dagli articoli 609 *bis* ss. ed è stato introdotto l'art. 609 *quater*, avente ad oggetto gli atti sessuali con minorenne. Tuttavia, il dettato normativo dell'art. 609 *septies* prevedeva ancora la procedibilità su querela di parte, salvo il caso di minore di anni quattordici, il cui termine previsto era dilatato a sei mesi. Il successivo intervento della l. n. 38 del 6 febbraio 2006 ha previsto la procedibilità d'ufficio del reato commesso nei confronti di minore di anni diciotto. In ultimo, la l. n. 72 del 1° ottobre 2012, recante la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote) è intervenuta aumentando i termini di prescrizione.

<sup>4</sup> Più conosciuta come Convenzione di Lanzarote, è stata aperta alla firma il 25 ottobre 2007 ed è il primo strumento internazionale che si occupa di reati di abuso sessuale contro i minori, sanzionando anche il reato di pedofilia, pedopornografia e turismo sessuale. In Italia la Convenzione è entrata in vigore solo il 1° maggio 2013, con la ratifica della legge 1° ottobre 2012, n. 172. Sulla Convenzione di Lanzarote si vedano A.M. CAPITTA, *Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote: le modifiche al codice di procedura penale e alla legge sull'ordinamento*

dei fatti, obbliga le parti all'applicazione retroattiva della norma relativa alla procedibilità d'ufficio. In aggiunta a ciò, i giudici di Strasburgo hanno mostrato di accogliere l'impostazione della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2733 dell'8 luglio 1997, che qualifica l'articolo 609 *septies*, introdotto dalla citata legge n. 66, come norma di natura mista materiale e processuale e, pertanto, inapplicabile agli atti commessi prima della sua entrata in vigore, alla luce di quanto disposto dall'art. 7 della stessa Convenzione EDU.

Dunque, i giudici di Strasburgo hanno respinto il ricorso, escludendo che la normativa penale italiana, all'epoca dei fatti, si dimostrasse inidonea a contrastare il reato e ritenendo che indagini diligenti, conformi agli obblighi procedurali di cui all'art. 3, erano comunque state svolte, anche se si erano concluse con la richiesta di archiviazione.

La decisione appare meritevole di commento sia ai fini della ricostruzione degli obblighi derivanti dalla CEDU con riguardo ad una questione di grande interesse e attualità, qual è quella degli abusi su minori, sia per il ricorso in essa fatto al margine di apprezzamento degli Stati in un caso in cui veniva in considerazione un obbligo di carattere assoluto, quale sicuramente è il divieto di tortura.

Pertanto, nei successivi paragrafi, dopo aver ricostruito il quadro normativo internazionale ed europeo nella materia che ci interessa, ci concentreremo sulla riconducibilità degli atti di abusi sessuali su minori all'art. 3 della Convenzione EDU e sulla portata degli obblighi positivi derivanti dall'art. 3, per soffermarci, infine, sul ricorso operato dai giudici al parametro del margine di apprezzamento, che, nel caso concreto, si dimostra non totalmente condivisibile.

## *2. Il quadro normativo internazionale ed europeo in materia di abusi su minori*

L'abuso sui minori rappresenta un grave e diffuso problema sociale, per anni poco conosciuto e scarsamente segnalato. Negli ultimi anni, l'uso massiccio delle tecnologie digitali e l'accesso sempre più immediato alle risorse telematiche hanno sottoposto i bambini ad una maggior esposizione ai rischi di violenza sessuale e ai fenomeni di abuso che si verificano in rete, anche attraverso la diffusione di fonti contenenti materiali di tipo pedopornografico. Con lo scopo di contrastare questo fenomeno in costante crescita, il diritto internazionale ed europeo si sono dotati di alcuni atti rilevanti, di introduzione relativamente recente che vengono richiamati dalla Corte EDU nella sentenza in esame e nella sua giurisprudenza<sup>5</sup>.

Un primo espresso divieto delle condotte in esame si trova nella Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 che, all'art. 19, obbliga gli Stati a tutelare i fanciulli «contro ogni forma di violenza, di oltraggio, di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale». L'art. 34 prevede, altresì, che i minori debbano

---

*penitenziari*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2012, p. 1 ss.; G. PAVICH, *Luci e ombre nel nuovo volto del delitto di maltrattamenti. Riflessioni critiche sulle novità apportate dalla legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote*, in *ibidem*, p. 1 ss.; M. IMBROGNO, *Il ruolo della Convenzione di Lanzarote nell'accertamento della violazione dell'obbligo di compiere indagini effettive ai sensi dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2021, p. 896 ss.

<sup>5</sup> Nella pronuncia in commento, la Corte EDU prende in esame solo alcuni degli atti normativi che si menzioneranno in questo paragrafo, operando un rinvio alle decisioni Corte europea dei diritti dell'uomo, *A.B. c. Croazia*, ricorso n. 7144/15, sentenza del 20 giugno 2019; e Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera), *X. e altri c. Bulgaria*, ricorso n. 22457/16, sentenza del 2 febbraio 2021 con riferimento agli ulteriori atti che regolamentano la disciplina in tema di abusi su minori.

essere protetti contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale, invitando gli Stati ad adottare ogni misura idonea ad impedire che i ragazzi siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale, che siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali o attraverso la produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico. Il divieto specifico di violenza e sfruttamento sessuale va sempre letto congiuntamente al fondamentale art. 3 della Convenzione che introduce il principio del *best interest of the child*<sup>6</sup>, prevedendo che quest'ultimo debba costituire oggetto di primaria considerazione «in tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi». Tale principio è ben presto divenuto il fondamento di tutta la normativa a tutela dei minori, di cui si deve garantire il necessario benessere psicofisico ed un idoneo progetto di crescita, in un ambiente equilibrato e sano.

In questo contesto di riferimento, va ricordato anche il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 maggio del 2000, che vieta ogni forma di abuso su minori, compreso lo sfruttamento sessuale, il trasferimento dietro forme di pagamento o l'utilizzo di immagini relative ad attività sessuali e rinnova l'importanza del principio guida del *best interest of the child*, in base al quale il Comitato sui diritti dell'infanzia deve tenere necessariamente in considerazione i diritti e le opinioni del bambino, cui deve essere attribuito il giusto peso in relazione all'età anagrafica ed alla maturità<sup>7</sup>.

Tra gli atti adottati dal suddetto Comitato, importante ai nostri fini è l'Osservazione generale n. 13 del 18 aprile 2011, intitolata “Il diritto del minore alla libertà da ogni forma di violenza” che, dopo aver fornito una interpretazione approfondita della nozione di “violenza sessuale” di cui alla Convenzione, si sofferma sui requisiti che devono presentare le indagini volte ad accertare tali fattispecie, disponendo che esse devono essere condotte da professionisti specializzati, devono adottare tutte le cautele volte ad evitare una seconda vittimizzazione, devono sollecitare l'opinione del fanciullo ed essere in grado di evitare la pratica generalizzata dell'impunità<sup>8</sup>.

A livello regionale, nella decisione in esame la Corte EDU non manca di ricordare la Carta sociale europea, adottata dal Consiglio d'Europa il 18 ottobre 1961 e rivista il 3 maggio 1996 che, all'art. 17 par. 1b, sancisce l'impegno delle parti «a proteggere i bambini e gli adolescenti dalla negligenza, dalla violenza o dallo sfruttamento», con lo scopo di assicurare ai minori l'effettivo esercizio del diritto di crescere in un ambiente favorevole allo sviluppo della loro personalità e delle loro attitudini fisiche e mentali.

---

<sup>6</sup> Per approfondire il principio del superiore interesse del minore si vedano: P. ALSTON, *Commentary on the Convention on the Rights of the Children*, UN Center for Human Rights and UNICEF, New York, 1992; S. ARBIA, *La Convenzione ONU sui diritti del minore*, in *Diritti dell'uomo*, 1992, p. 39 ss.; C. FOCARELLI, *La convenzione di New York sui diritti del fanciullo e il concetto di «best interests of the child»*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2010, p. 981 ss.; N. DI LORENZO, *Il superiore interesse del minore sottratto supera l'applicazione della Convenzione dell'Aja 1980*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2014, p. 50 ss.; M.L. PADELLETTI, *Salvaguardia dei minori e best interests of the child secondo la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo*, in *La Comunità internazionale*, 2018, p. 420 ss.

<sup>7</sup> A livello internazionale il Protocollo è entrato in vigore il 14 aprile 2014, tre mesi dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o adesione, come previsto dall'articolo 19, comma 1 del medesimo Protocollo. L'Italia ha dato autorizzazione alla ratifica ed esecuzione con l. 16 novembre 2015, n. 199 ed il Protocollo è entrato in vigore il 18 dicembre 2015.

<sup>8</sup> V. General comment No. 13 (2011), *The right of the child to freedom from all forms of violence*, par. 55.

Un'importanza fondamentale ha, però, la citata Convenzione di Lanzarote, utilizzata dalla Corte EDU come parametro di riferimento per definire gli obblighi degli Stati parti del Consiglio d'Europa. La Convenzione disciplina la repressione delle diverse forme di sfruttamento e abusi sessuali su persone di minore età e mira a rendere più efficaci le legislazioni nazionali e internazionali, implementando la prevenzione e la repressione dei reati e la protezione delle vittime. Gli aspetti di maggior rilievo della Convenzione consistono nell'introduzione di una precisa definizione delle condotte di abuso sessuale, di prostituzione minorile, di pedopornografia e corruzione di minori; nel raddoppiamento dei termini di prescrizione per i reati di abuso sessuale e sfruttamento sessuale dei minori; nella previsione di misure e specifici programmi di intervento volti alla tutela e all'assistenza delle vittime. Sul versante processuale, l'art. 30 prevede che gli Stati adottino misure volte ad assicurare che le indagini e i procedimenti siano condotti nel migliore interesse del minore e nel rispetto dei suoi diritti, utilizzando un approccio protettivo nei confronti delle vittime ed assicurando che le indagini e i procedimenti giudiziari non ne aggravino i traumi<sup>9</sup>. Ai nostri fini, assume particolare importanza l'art. 32, relativo all'avvio dei procedimenti, in base al quale le indagini e l'azione penale non devono essere subordinati alla denuncia della vittima.

Ulteriore innovazione consiste nella prescrizione dell'obbligo, a carico degli Stati aderenti, di condurre, con assoluta priorità, tutte le indagini e i procedimenti penali relativi ad abusi o violenze sui minori, affinché non subiscano ingiustificati ritardi o non si verifichino ulteriori lesioni.

È utile ricordare anche alcuni atti adottati nell'ambito dell'Unione europea; in particolare, la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, qualifica tali atti come gravi violazioni dei diritti fondamentali, rispetto a cui risulta necessario un approccio globale, che comprenda l'azione penale contro gli autori del reato, la protezione delle vittime minorenni e la prevenzione del fenomeno. All'art. 15, la direttiva pone alcune prescrizioni relative allo svolgimento delle indagini stabilendo, in particolare che queste ultime non devono essere subordinate alla denuncia della vittima o del suo rappresentante.

Con riferimento allo svolgimento delle indagini, va ricordata anche la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato; essa, pur avendo portata generale, contiene nel capo IV norme dedicate specificamente alle vittime bisognose di particolare protezione, quali le vittime di violenza sessuale e i minori.

Infine, non è inutile menzionare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, approvata dal Comitato dei ministri il 7 aprile 2011. Essa è «il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza»<sup>10</sup> e, pur prescindendo dall'età della vittima, viene in considerazione anche nei casi, purtroppo frequenti, in cui la violenza su bambine si realizza in ambito domestico. Tra le disposizioni convenzionali, rilevante ai nostri fini è l'art. 44 n. 4

<sup>9</sup> La disposizione pone a carico degli Stati l'ulteriore obbligo di applicare le misure previste, senza pregiudicare il diritto alla difesa e la necessità di un processo equo e imparziale, in conformità con l'art. 6 della Convenzione EDU.

<sup>10</sup> Il testo della Convenzione è disponibile online sul sito ufficiale del Consiglio d'Europa, [www.coe.int](http://www.coe.int). Per approfondire v., ad esempio: A. DI STEFANO, *Violenza contro le donne e violenza domestica nella nuova Convenzione del Consiglio d'Europa*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2012, p. 169 ss.

per il quale gli Stati non devono subordinare l'avvio del procedimento penale per reati di violenza di genere alla presentazione di denuncia da parte della vittima.

### 3. La riconducibilità degli atti di abuso sessuale su minori alla violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU

A differenza degli atti precedentemente menzionati, la Convenzione EDU non contiene alcuna disposizione diretta alla tutela dei minori contro gli atti di abuso sessuale. Tuttavia, dal riconoscimento dei diritti rivolti a tali soggetti fragili deriva l'obbligo di repressione degli illeciti da parte degli Stati.

Nel caso in commento, la Corte EDU ha rilevato che lo stupro e la violenza sessuale denunciati dalla ricorrente potevano essere considerati come sufficientemente gravi da rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione EDU che sancisce il divieto della tortura e degli atti crudeli, disumani e degradanti. Sul punto, la sentenza conferma opportunamente la costante giurisprudenza della Corte EDU che negli anni ha analizzato i casi di abusi sessuali riconducendoli alla violazione dell'art. 3, spesso richiamato assieme all'art. 8 che garantisce il rispetto della vita privata e familiare. Peraltro, la Corte EDU non ha mai chiarito quando gli atti di abusi sessuali possano qualificarsi come violazione dell'art. 3 e quando invece come violazione dell'art. 8, ma ha spesso richiamato simultaneamente entrambi gli articoli, senza ulteriori precisazioni. Può ritenersi che il discrimine sia costituito dall'intensità della minaccia rivolta sia al benessere fisico che mentale dei soggetti coinvolti.

Nei casi di abusi su minori, che si articolano come una pluralità di comportamenti a sfondo sessuale volti a comprendere ogni forma di violenza fisica e psicologica sulla vittima, i giudici di Strasburgo, tenuto conto del particolare stato di fragilità delle vittime, hanno più specificamente fatto riferimento all'art. 3<sup>11</sup>. La fattispecie di abusi sessuali su minori richiede, infatti, di tener conto delle gravissime sofferenze che le vittime sono costrette a patire non solo nel momento in cui vengono perpetrate le violenze, ma anche nello sviluppo futuro della loro personalità e delle loro relazioni che possono essere oggetto di un pregiudizio reale o potenziale per la salute del minore, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità.

Ad esempio, la Corte EDU, valorizzando la caratterizzazione del minore come vittima particolarmente fragile, nel caso *Ayдын c. Turchia*, ha sancito che lo stupro, atto di per sé particolarmente crudele e in grado di colpire l'integrità fisica e morale della vittima, risulta aggravato e idoneo ad essere qualificato come trattamento inumano e degradante o tortura se commesso a danno di bambini, considerati gli effetti fisici e mentali provocati sullo sviluppo della personalità del minore<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Le principali pronunce della Corte EDU relative ai casi di abuso su minori sono: Corte europea dei diritti dell'uomo, *M.C. c. Bulgaria*, ricorso n. 39272/98, sentenza del 4 dicembre 2003; Corte europea dei diritti dell'uomo, *A. e altri c. Regno Unito*, ricorso n. 3455/2005, sentenza del 19 febbraio 2019; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Mocanu e altri c. Romania*, ricorsi nn. 10865/09, 45886/07, 32421/08, sentenza del 17 settembre 2014; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Z.A. e altri c. Russia*, ricorsi nn. 61411/15, 612420/15, 61427/15, 3028/16, sentenza del 21 novembre 2019.

<sup>12</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Ayдын c. Turchia*, ricorso n. 23178/94, sentenza del 25 settembre 1997.

Può ricordarsi anche il caso *E. e altri c. Regno Unito*, in cui quattro fratelli riferivano di aver subito, per molti anni, abusi fisici e mentali da parte del fidanzato della madre<sup>13</sup>. Le ripetute violenze avevano portato le ragazze a soffrire di un grave disturbo da stress post-traumatico e avevano causato nel ragazzo importanti problemi di personalità. I giudici di Strasburgo, rimarcando la gravità degli atti di abuso e gli effetti psicologici che questi avevano prodotto sui minori, hanno esaminato la fattispecie come violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU.

La scelta, operata in più occasioni dalla Corte EDU, di ricondurre gli abusi su minori alla violazione dell'art. 3 appare totalmente condivisibile e volta ad offrire maggiori garanzie alle vittime e, quindi, obblighi più stringenti a carico delle autorità nazionali. Va ricordato, infatti, che l'art. 3 ha un carattere assoluto e non derogabile, neanche in contesti qualificabili come emergenze pubbliche idonee a minacciare la vita della Nazione o in circostanze più estreme, come la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata<sup>14</sup>. Tale carattere assoluto è sancito espressamente dall'art. 15 della Convenzione EDU, il quale prescrive l'inammissibilità di deroghe al divieto di tortura e trattamenti disumani e degradanti.

La tutela offerta dall'art. 3, quindi, costituisce il fondamento di valori essenziali, appartenenti a tutte le società democratiche ed è strettamente legata al rispetto della dignità umana<sup>15</sup>. C'è forse solo da lamentare il carattere generico del rinvio operato dalla Corte EDU all'art. 3 e la mancanza di criteri per distinguere i casi in cui gli abusi sui minori sono qualificabili come tortura da quelli in cui costituiscono trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

È noto, infatti, che la Corte EDU ha più volte ribadito come i comportamenti vietati dall'art. 3 siano tra loro in un rapporto di gravità crescente. Sul piano generale, già nel caso *Irlanda c. Regno Unito*, i giudici di Strasburgo hanno affermato che l'art. 3 «distinguendo la tortura dai trattamenti inumani o degradanti ha voluto con il primo di tali termini marchiare di particolare infamia trattamenti inumani deliberati che provocano sofferenze molto gravi e crudeli»<sup>16</sup>.

<sup>13</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *E. e altri c. Regno Unito*, ricorso n. 33218/96, sentenza del 26 novembre 2002.

<sup>14</sup> V., ad esempio, Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera), *Chahal c. Regno Unito*, ricorso n. 22414/93, sentenza del 15 novembre 1996; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Savran c. Danimarca*, ricorso n. 57467/15, sentenza del 7 dicembre 2021. La Corte EDU ha peraltro chiarito che il divieto di cui all'art. 3 non riguarda tutti i casi di maltrattamento, ma solo quelli che raggiungano un determinato livello di gravità, da valutare in base alle circostanze del caso concreto (ad es., Corte europea dei diritti dell'uomo, *Muršić c. Croazia*, ricorso n. 7334/13, sentenza del 20 ottobre 2016).

<sup>15</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Bouyid c. Belgio*, ricorso n. 23380/2009, sentenza del 28 settembre 2015. È opinione diffusa che il divieto di tortura, disposto in numerose convenzioni internazionali, derivi da una norma consuetudinaria cogente e sia imposto *erga omnes*: cfr. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Anto Furundžija*, Case no. IT-95-17/1-T10, Trial Chamber, Judgment of 10 December 1998, par. 151, ove si legge che «the prohibition of torture imposes upon States obligations erga omnes, that is, obligations owed towards all the other members of the international community, each of which then has a correlative right». V. altresì: International Court of Justice, *Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal)*, Judgment of 20 July 2012, ICJ Reports 2012, par. 99: «in the Court's opinion, the prohibition of torture is part of customary international law and it has become a peremptory norm (*jus cogens*)».

<sup>16</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Irlanda c. Regno Unito*, ricorso n. 5310/71, sentenza del 18 gennaio 1978. Nella pronuncia, la Corte ha chiarito che le «cinque tecniche» impiegate dal Governo britannico nell'Irlanda del Nord per interrogare sospettati terroristi integravano una violazione dell'art. 3. In particolare, essa ha qualificato il trattamento come inumano o degradante e non come tortura, identificando quale principale criterio differenziale tra le due fattispecie quello della sofferenza arrecata. Infine, la Corte ha sancito che la circostanza

La tortura, quindi, deve essere intesa come «un trattamento inumano deliberato che causa una sofferenza inumana e crudele»<sup>17</sup>. Di conseguenza, i giudici di Strasburgo, al fine di ricondurre la fattispecie al reato di tortura, considerano necessario non solo valutare il grado di sofferenza inflitta, ma anche analizzare la natura dell'atto e lo scopo a cui soggiace. Tuttavia, nella condanna delle violenze e abusi sessuali su minori, la Corte EDU non ha mai delineato, in modo definito, il margine di distinzione tra trattamenti inumani e tortura, mancando nella giurisprudenza un parametro chiaro a cui fare riferimento<sup>18</sup>. C'è da rammaricarsi, pertanto, che anche nella pronuncia in commento i giudici di Strasburgo abbiano operato, nuovamente, un rinvio generico all'art. 3, mancando di specificare i criteri di riconducibilità degli abusi su minore all'ambito dei trattamenti inumani e degradanti o a quello della tortura.

#### 4. *Gli abusi sessuali commessi da privati e gli obblighi positivi derivanti dall'art. 3 della Convenzione EDU*

Gli abusi su minori possono assumere diverse forme ed essere realizzati in una molteplicità di situazioni. In tempi di guerra, i bambini sono spesso costretti ad assistere o soggiacere ad abusi da parte delle forze armate di uno Stato o, in tempo di pace, possono essere coinvolti in episodi di violenza estrema da parte di agenti statali nelle carceri, nei campi di raccolta di rifugiati o nelle strutture di assistenza istituzionalizzata (orfanotrofi, ecc.). Nel caso in cui la violenza sia perpetrata dai suoi organi, lo Stato è ritenuto responsabile dell'operato di questi ultimi, qualunque forma l'abuso assuma. Tuttavia, tali fattispecie non esauriscono l'ampissimo novero delle violenze che i minori possono subire, considerato che, molto frequentemente, gli abusi si realizzano nell'ambito domestico – come evidenzia il caso in esame – o in comunità di privati, come le associazioni religiose, gli ospedali o le società sportive. In tali ultimi casi, la Corte EDU può pronunciarsi sulla illegittimità delle violenze solo grazie alla enucleazione di obblighi positivi dello Stato derivanti dalle disposizioni della convenzione. La Corte EDU è, quindi, chiamata a verificare se lo Stato, pur non avendo commesso l'illecito attraverso l'operato dei suoi agenti, si sia reso responsabile della violazione dell'obbligo di protezione, prevenzione, repressione e riparazione rispetto ai comportamenti illegittimi, perpetrati anche da privati, e direttamente connessi alle norme della Convenzione.

I giudici di Strasburgo si sono pronunciati sulla necessità di vagliare la violazione di tali obblighi positivi da parte degli Stati sin dai primi casi in cui gli abusi su minori commessi da privati sono stati ricondotti alla violazione dell'art. 3. Così, nel caso *Z. e altri c. Regno Unito* si legge che «l'obbligo per le parti contraenti ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di garantire a tutti i soggetti della loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti nella Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 3, impone agli Stati di adottare misure volte a garantire

---

di un pericolo per la vita della nazione ex art. 15 della Convenzione EDU non consentiva alcuna deroga all'art. 3 della Convenzione EDU.

<sup>17</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Irlanda c. Regno Unito*, cit., par. 167.

<sup>18</sup> Per approfondire, si veda: Corte europea dei diritti dell'uomo, *Gafgen c. Germania*, ricorso n. 22978/05, sentenza del 1 giugno 2010, in cui i giudici di Strasburgo hanno rilevato che la classificazione di un determinato abuso fisico come tortura psicologica o trattamento inumano o degradante debba dipendere dalle diverse circostanze in rilievo, tra cui, in particolare, la gravità della pressione esercitata e l'intensità della sofferenza causata, non individuando, di conseguenza, un effettivo parametro di distinzione certo.



che le persone che rientrano nella loro giurisdizione non siano sottoposte a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, compresi i maltrattamenti praticati da privati [...]. Tali misure dovrebbero garantire una protezione efficace, in particolare dei bambini e di altre persone vulnerabili e includere misure ragionevoli per prevenire maltrattamenti di cui le autorità erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza»<sup>19</sup>.

Tali obblighi positivi, rivolti agli Stati, determinano, quindi, «il dovere di realizzare un quadro giuridico adatto, in particolare, tramite disposizioni penali efficaci»<sup>20</sup>, che abbiano la finalità di garantire una tutela effettiva e non solo meramente formale dei diritti degli individui. Di conseguenza, l'ordinamento statale, per rendere effettiva ed efficace tale tutela, deve intervenire, anzitutto, sulla normativa nazionale, individuando i reati punibili e fissando termini prescrizionali adeguati e non eccessivamente brevi. Può ricordarsi, in proposito, il caso *M.C. c. Bulgaria*, in cui la Corte EDU è stata chiamata a valutare l'adeguatezza della normativa vigente in Bulgaria in tema di violenze sessuali. La ricorrente, di circa quattordici anni, aveva dichiarato di essere stata violentata da due uomini di età compresa tra i venti e i ventuno anni. Il giorno dopo la presunta violenza, la ragazza si era recata in ospedale e aveva presentato denuncia presso le autorità competenti. L'indagine aveva rilevato l'assenza di prove certe relative alla possibilità che i due uomini avessero usato minacce o violenze per avere rapporti sessuali con la ricorrente, ma la successiva perizia psichiatrica aveva evidenziato una probabile mancanza di volontà da parte della minore nell'esecuzione degli atti sessuali. In questo contesto, la Corte EDU ha considerato che gli obblighi positivi di uno Stato, ai sensi degli artt. 3 e 8 della Convenzione EDU, impongono la penalizzazione e l'effettiva repressione di qualsiasi atto sessuale non consensuale, anche in assenza di resistenza fisica da parte della vittima e che pertanto il sistema penale bulgaro, che richiedeva la prova di tale resistenza, era contrario all'obbligo sostanziale di protezione.

Gli Stati non sono tenuti unicamente a garantire l'adozione di una legislazione penale volta a dissuadere i reati contro la persona, ma devono anche adottare misure preventive che consentano di proteggere soggetti ben individuati dal rischio di maltrattamenti e devono condurre un'indagine effettiva su accuse relative all'inflizione di trattamenti violenti. Pertanto, accanto all'individuazione di obblighi positivi sostanziali, i giudici di Strasburgo rimarcano la presenza di ulteriori obblighi preventivi anche nella materia degli abusi su minori, come la necessità di supportare il percorso dei minori con l'intervento dei servizi sociali.

Ad esempio, nel caso *V.C. c. Italia*, riguardante la vicenda di una minorenni affetta da dipendenza da alcol e droghe, vittima di un giro di prostituzione minorile e stupro di gruppo<sup>21</sup>, la Corte EDU ha dovuto verificare se le autorità italiane avessero adottato, in tempi brevi, tutte le misure necessarie a prevenire le molteplici violenze sessuali a cui la ricorrente era stata esposta. Dall'analisi degli elementi di fatto, era emerso che la procedura di affidamento della ricorrente ai servizi sociali, pur ponendosi come procedimento di urgenza, era durata diversi mesi, durante i quali la ragazza era stata vittima di una rete di prostituzione minorile. Inoltre, i servizi sociali avevano impiegato più di quattro mesi per dare attuazione alle richieste di affidamento della ricorrente che, nel frattempo, era stata vittima di violenza

<sup>19</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera), *Z. e altri c. Regno Unito*, ricorso n. 29392/95, sentenza del 10 maggio 2001, par. 73. V. anche Corte europea dei diritti dell'uomo, *D.P. e J.C. c. Regno Unito*, ricorso n. 38719/87, sentenza del 10 ottobre 2002, par. 109.

<sup>20</sup> C. PAONESSA, *Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari*, Firenze, 2009, p. 231.

<sup>21</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo *V.C. c. Italia*, ricorso n. 54227/14, sentenza del 1° febbraio 2018.

sessuale di gruppo e si erano, altresì, attivati tardivamente per l'inserimento della ragazza in una struttura di accoglienza, mancando spesso di presenziare alle udienze prefissate. Tali circostanze hanno determinato la condanna dall'Italia per violazione degli obblighi positivi di prevenzione derivanti dall'art. 3.

Gli Stati sono destinatari anche di obblighi procedurali repressivi, consistenti nel dovere di attivare e condurre indagini, effettive e immediate, non sommarie e volte ad evitare un'eventuale vittimizzazione secondaria che, non di rado, colpisce le persone più vulnerabili come donne e bambini<sup>22</sup>. Lo scopo delle indagini deve essere quello di analizzare in maniera tecnica, obiettiva ed imparziale tutti gli elementi pertinenti, di condurre all'accertamento dei fatti e di permettere di individuare i responsabili, per poi condannarli secondo quanto previsto dalla normativa interna. Si tratta di criteri che, solo se considerati congiuntamente, permettono di valutare il livello di effettività dell'indagine<sup>23</sup>.

I giudici di Strasburgo, negli anni, sono spesso intervenuti affermando l'effettiva violazione, sotto l'aspetto procedurale, dell'art. 3, in tutti quei casi in cui le indagini relative agli abusi sessuali non erano state condotte congruamente e prontamente o erano state sommarie e superficiali.

Può ricordarsi, ad esempio, il caso *X e altri c. Bulgaria* che riguardava accuse di abusi sessuali perpetrati nei confronti di tre bambini in un orfanotrofio in Bulgaria prima della loro adozione da parte di una coppia italiana nel giugno 2012<sup>24</sup>. I genitori adottanti, ricorrenti dinanzi alla Corte EDU, ritenevano che le autorità bulgare fossero venute meno all'obbligo di protezione dei minori e all'obbligo di adottare misure necessarie a chiarire le circostanze del caso e identificare i responsabili. La Corte EDU non ha riscontrato una violazione dell'obbligo positivo di prevenzione derivante dall'art. 3, per mancanza di informazioni sufficienti a concludere che le autorità bulgare fossero a conoscenza o avrebbero dovuto essere a conoscenza di un reale rischio immediato per i ricorrenti di subire maltrattamenti, tale da far sorgere l'obbligo di adottare misure operative preventive per proteggerli da tale rischio. I giudici hanno accertato, invece, l'effettiva violazione della parte procedurale dell'art. 3, specificando che le autorità inquirenti non si erano avvalse dei meccanismi investigativi e di cooperazione internazionale disponibili e avevano mancato di adottare le misure idonee a ricostruire i fatti del caso di specie.

##### 5. *Abusi sessuali su minori e invocabilità del margine di apprezzamento*

Come già detto, anche la decisione in esame si è incentrata sulla interpretazione della portata degli obblighi positivi derivanti dall'art. 3. La ricorrente, infatti, lamentava che, subordinando l'avvio del processo per abusi verso minori ad una denuncia da presentare nel termine di tre mesi dallo svolgimento dei fatti, lo Stato italiano avesse vanificato la tutela

<sup>22</sup> Sull'obbligo di indagine cfr.: M. MONTAGNA, *Obblighi internazionali, tutela della vittima e completezza delle indagini*, in *Archivio Penale*, 3/2019, p. 1 ss.; A. MARANDOLA, *Reati violenti e Corte europea dei diritti dell'uomo: sancito il diritto alla vita e il "diritto alle indagini"*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it); M. IMBROGNO, *Il ruolo della Convenzione di Lanzarote nell'accertamento della violazione dell'obbligo di compiere indagini effettive ai sensi dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2021, p. 896 ss.

<sup>23</sup> Per altre pronunce della Corte EDU sull'effettività delle indagini si vedano: Corte europea dei diritti dell'uomo, *S.M. c. Croazia*, ricorso n. 60561/14, sentenza del 25 giugno 2020; Corte europea dei diritti dell'uomo, *N.Ç. c. Turchia*, ricorso n. 40591/11, sentenza del 9 febbraio 2021.

<sup>24</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *X. e altri c. Bulgaria*, ricorso n. 22457/16, sentenza del 2 febbraio 2021.

penale delle vittime, violando sia l'obbligo positivo di protezione che quelli procedurali. La Corte, però, interpretando l'art. 3 alla luce della successiva Convenzione di Lanzarote, ha ritenuto che solo dopo l'entrata in vigore di quest'ultima si sia formato un vero e proprio obbligo di procedibilità di ufficio per i reati in esame, che è anche entrato a far parte degli obblighi procedurali di cui all'art. 3. Precedentemente, invece, gli Stati sarebbero stati liberi di individuare la soluzione da essi preferita perché la difformità sul punto degli ordinamenti interni consentiva loro di godere di una certa discrezionalità.

La Corte EDU si è quindi rifatta, per respingere il ricorso, al c.d. margine di apprezzamento che, negli anni, ha assunto un'importanza tale da essere definito come una vera e propria dottrina.<sup>25</sup> Tuttavia, tale ultima qualificazione non è stata esente da critiche, soprattutto alla luce della genericità e della mancanza di certezza giuridica del margine di apprezzamento che indurrebbero ad inquadralo come concetto in evoluzione. Nella maggior parte dei casi, i giudici di Strasburgo lo hanno identificato quale spazio discrezionale lasciato agli Stati nell'applicazione della Convenzione EDU, che consente di bilanciare l'adempimento degli obblighi pattizi con la tutela di altre esigenze statali, ma non ne hanno mai fornito una definizione precisa. Da alcuni studiosi è stato qualificato come «the measure of discretion allowed to the Member States in the manner in which they implement the Convention standards, taking into account their own particular national circumstances and conditions»<sup>26</sup>; per altri, invece, «is a doctrine that illustrates the general approach of the European Court of Human Rights to the delicate balancing the sovereignty of Contracting Parties with their obligations under the Convention»<sup>27</sup>.

Da ultimo, un fondamento convenzionale all'istituto di creazione giurisprudenziale si trova nel preambolo della Convenzione EDU, così come modificato dall'art. 1 del Protocollo n. 15 del 24 giugno 2013 recante emendamento alla Convenzione EDU<sup>28</sup>.

Quanto all'ambito di applicazione, in un primo momento si è fatto ricorso al margine di apprezzamento relativamente all'applicazione dell'art. 15 della Convenzione EDU il quale ammette una deroga ad obblighi convenzionali in tutti i casi di guerra o pericolo estremo per la nazione. La Commissione europea dei diritti dell'uomo ha menzionato, per la prima volta, il margine di apprezzamento nel caso *Grecia c. Regno Unito*, in cui ha riconosciuto agli Stati un'ampia discrezionalità nell'individuazione delle situazioni di urgenza che l'art. 15 ritiene indispensabili per attivare la deroga *in vi* prevista e per definire le misure adottate come

<sup>25</sup> Per approfondire il parametro del margine di apprezzamento si vedano: R. SAPIENZA, *Sul margine di apprezzamento statale nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1991, p. 571 ss.; E. BENVENISTI, *Margin of appreciation, consensus, and universal standards*, in *Journal of International Law and Politics*, 1999, p. 843 ss.; I. ANRÒ *Il margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei Diritti dell'uomo*, in *La funzione giurisdizionale nell'ordinamento internazionale e nell'ordinamento comunitario: atti dell'incontro di studio tra i giovani cultori delle materie internazionali*, settima edizione, Torino, 9-10 ottobre 2009, p. 7 ss.; M. LUGATO, *Riflessioni sulla base giuridica del margine di apprezzamento statale nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2012, p. 372 ss.; A. TARALLO *Il "fine pena mai" di fronte al controllo CEDU: un "margine di apprezzamento" sempre più fluttuante e aleatorio*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1/2020, p. 91 ss.

<sup>26</sup> Y. ARAI-TAKAHASHI, *The defensibility of the margin of appreciation doctrine in the ECHR: value-pluralism in the European integration*, in *Revue Européenne de Droit Public*, 2001, p. 1161 ss.

<sup>27</sup> R. ST. J. MACDONALD, *The margin of appreciation in the jurisprudence of the European Court of Human Rights*, in *Collected Courses of the Academy of European Law*, Oxford, 1992, p. 95 ss.

<sup>28</sup> Il Protocollo è in vigore dal 1° agosto 2021. Per approfondire si veda M. CASTELLANETA, *Ratificato il Protocollo n. 15 ... aspettando il Prot. 16. Al via le modifiche alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *giustiziainsieme.it*, 2021.

necessarie e strettamente richieste dalla situazione di emergenza<sup>29</sup>. Il primo caso in cui i giudici di Strasburgo sono stati chiamati a vagliare la compatibilità di una deroga adottata rispetto all'art. 15 con i limiti e le garanzie previste dalla disposizione è *Irlanda c. Regno Unito*<sup>30</sup>. In tale circostanza, la Corte EDU ha riconosciuto agli ordinamenti nazionali il potere di individuare una situazione di emergenza e di definire i relativi strumenti necessari per fronteggiarla, anche alla luce della posizione di prossimità in cui le autorità statali si trovano.

Successivamente, sulla base del principio di sussidiarietà, volto a tutelare e valorizzare la capacità di decisione e di azione degli Stati, la Corte ha riconosciuto che la Convenzione EDU riserva ai Paesi partecipanti un certo potere discrezionale che si esprime attraverso la previsione delle misure limitative dell'esercizio dei diritti, ammesse espressamente, con particolare riferimento all'art. 8 relativo al rispetto della vita privata e familiare, all'art. 9 sulla libertà di pensiero, di coscienza e religione, all'art. 10 che sancisce la libertà di espressione e all'art. 11 istitutivo della libertà di riunione e associazione. Il margine di apprezzamento, così riservato dalla Convenzione EDU agli Stati, resta tuttavia assoggettato al controllo europeo sulle condizioni di legittimità che richiede la previsione per legge della misura limitativa del diritto, lo scopo legittimo della limitazione e la proporzionalità della misura rispetto al suo scopo.

Si è discusso, invece, in dottrina sulla possibilità di invocare il margine di apprezzamento con riguardo ai diritti assoluti di cui, come già detto, è sicuramente un esempio l'art. 3<sup>31</sup>. Tali diritti, infatti, sono formulati in modo da non ammettere alcuna restrizione, mentre su tutti gli altri diritti «gli Stati possono definirne e restringerne l'esercizio in base a considerazioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale, di protezione della salute o di morale pubblica, il cui contenuto e la cui portata sono suscettibili di variare da uno Stato all'altro e da una situazione all'altra, sempreché la restrizione sia giustificata e non abbia la conseguenza di limitare un diritto in modo incompatibile con la sua essenza o di sopprimerlo»<sup>32</sup>.

Nel caso in commento, la Corte EDU, per esprimere una valutazione sull'eventuale violazione dell'art. 3, ha affidato un ruolo di primo piano all'analisi di diritto comparato condotta sugli ordinamenti nazionali che, tuttavia, non ha assunto la forma di una classificazione analitica, ma di una determinazione del consenso effettuata sulla base di una comparazione generica delle disposizioni statali che prevedevano o non prevedevano, all'epoca dei fatti, l'avvio d'ufficio delle indagini relative agli atti di abuso sessuale su minori.

Di conseguenza, l'analisi comparatista avviata dai giudici risulta piuttosto interessante ma discutibile con riferimento al dettato normativo dell'art. 3 della Convenzione EDU, che si pone come diritto assoluto e dovrebbe escludere o limitare al massimo grado l'apprezzamento statale nella sua interpretazione e applicazione. Per di più, si rileva che, già tra il 1974 e il 1984, più della metà degli Stati presi in esame dalla Corte EDU ammetteva la perseguibilità d'ufficio in generale o in casi particolari che includevano gli abusi su minori e non si comprende perché questo dato, che avrebbe dovuto condurre ad una applicazione

---

<sup>29</sup> Commissione europea dei diritti dell'uomo, *Grecia c. Regno Unito*, ricorso n. 176/56, rapporto del 26 settembre 1958.

<sup>30</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Irlanda c. Regno Unito*, ricorso n. 5310/71, sentenza del 18 gennaio 1978.

<sup>31</sup> I. ANRÒ, *Il margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei Diritti dell'uomo*, in AA.VV., *La funzione giurisdizionale nell'ordinamento internazionale e nell'ordinamento comunitario: atti dell'incontro di studio tra i giovani cultori delle materie internazionalistiche*, Napoli, 2010, p. 7 ss.

<sup>32</sup> F. POCAR, *Tutela dei diritti fondamentali e livelli di protezione nell'ordinamento internazionale* in P. BILANCIA, E. DI MARCO (a cura di), *La tutela multilivello dei diritti*, Milano, 2004, p. 8 ss.

restrittiva del margine di apprezzamento, non sia stato valorizzato nell'analisi di diritto comparato condotta dai giudici di Strasburgo. Infine, non risulta pienamente valorizzata, da parte della Corte EDU, la particolare situazione di vulnerabilità e fragilità della ricorrente che anch'essa avrebbe dovuto condurre ad una applicazione massimamente restrittiva del margine di apprezzamento.

In conclusione, per quanto la decisione riguardi una situazione appartenente al passato, essa suscita preoccupazione, non solo perché costituisce una applicazione del margine di apprezzamento ad un diritto assoluto, ma anche per la particolare e ingiustificata ampiezza riconosciuta all'operatività del margine. Non possiamo quindi che augurarci che essa rimanga un caso isolato e non sia il preannuncio di una maggiore tolleranza della Corte rispetto ai comportamenti degli Stati.